



Comunicato stampa

Informazioni: +41 61 280 8188
press@bis.org
www.bis.org

26 luglio 2010

Il Gruppo dei Governatori e dei Capi della vigilanza raggiunge un ampio accordo sul pacchetto di riforma dei requisiti patrimoniali e di liquidità del Comitato di Basilea

Il Gruppo dei Governatori e dei Capi della vigilanza, organo direttivo del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, si è riunito il 26 luglio 2010 per esaminare le proposte di riforma dei requisiti patrimoniali e di liquidità formulate dal Comitato di Basilea. I Governatori e i Capi della vigilanza sono risolutamente impegnati ad accrescere la qualità, la quantità e la coerenza internazionale del patrimonio, a rafforzare gli standard di liquidità, a scoraggiare una leva finanziaria e un'assunzione di rischio eccessive e a ridurre la prociclicità. Il Gruppo dei Governatori e dei Capi della vigilanza ha raggiunto un ampio accordo sull'assetto generale del piano di riforma dei requisiti patrimoniali e di liquidità. In particolare, esso include la definizione di patrimonio, il trattamento del rischio di controparte, l'indice di leva finanziaria e lo standard globale di liquidità. Il Comitato metterà a punto i dettagli relativi ai *buffer* regolamentari entro la fine dell'anno in corso. I Governatori e i Capi della vigilanza hanno deciso di finalizzare la calibrazione e il programma di applicazione graduale nella riunione di settembre.

Il Presidente della Banca centrale europea e Presidente del Gruppo dei Governatori e dei Capi della vigilanza, Jean-Claude Trichet, ha dichiarato che "gli accordi conclusi oggi costituiscono un risultato cruciale per il rafforzamento della solidità del settore bancario secondo modalità che riflettono i principali insegnamenti tratti dalla crisi". Ha inoltre sottolineato che "il Gruppo dei Governatori e dei Capi della vigilanza si è assicurato che le riforme fossero rigorose e promuovessero la stabilità a lungo termine del sistema bancario. Saranno poste in atto disposizioni transitorie per far sì che il settore bancario sia in grado di sostenere la ripresa economica".

Il Presidente del Comitato di Basilea e Presidente della De Nederlandsche Bank, Nout Wellink, ha aggiunto che "un settore bancario solido è una condizione necessaria per una crescita economica sostenibile". Ha inoltre affermato che gli annunci odierni dovrebbero accrescere la trasparenza sull'assetto delle riforme del Comitato di Basilea, riducendo in tal modo le incertezze del mercato e favorendo ulteriormente la ripresa dell'economia. Il Presidente Wellink ha precisato che



“numerose banche hanno già compiuto notevoli progressi nel rafforzamento della loro base patrimoniale e di liquidità. Il programma di attuazione graduale consentirà al settore bancario di soddisfare i nuovi requisiti attraverso ragionevoli politiche di accantonamento degli utili e di raccolta di capitale”.

Nell'ampio accordo raggiunto i Governatori e i Capi della vigilanza hanno preso in considerazione i commenti pervenuti durante la fase di consultazione sulle riforme proposte dal Comitato di Basilea, la cui pubblicazione è avvenuta nel dicembre 2009. Hanno altresì tenuto conto dei risultati dello studio di impatto quantitativo, delle valutazioni relative alle conseguenze economiche durante la fase di transizione e dei costi e benefici economici di lungo periodo. Il Comitato di Basilea pubblicherà la sua valutazione sull'impatto economico nel mese di agosto. Renderà noti i dettagli delle riforme dei requisiti patrimoniali e di liquidità successivamente nel corso dell'anno, insieme a una sintesi dei risultati dello studio di impatto quantitativo.

I principali elementi dell'ampio accordo raggiunto dai Governatori e dai Capi della vigilanza sono riassunti nell'Allegato che segue.

A proposito del Comitato di Basilea

Il **Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria** costituisce un'assise per la regolare cooperazione in materia di vigilanza bancaria. Esso si propone di migliorare e rafforzare le prassi di vigilanza e di gestione del rischio a livello mondiale. Il Comitato è composto da rappresentanti di Arabia Saudita, Argentina, Australia, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Corea, Francia, Germania, Giappone, Hong Kong SAR, India, Indonesia, Italia, Lussemburgo, Messico, Paesi Bassi, Regno Unito, Russia, Singapore, Spagna, Stati Uniti, Sudafrica, Svezia, Svizzera, Turchia.

Il **Gruppo dei Governatori delle banche centrali e dei Capi della vigilanza** è l'organo direttivo del Comitato di Basilea e si compone dei Governatori delle banche centrali e dei responsabili degli organi di vigilanza (diversi dalle banche centrali) dei paesi membri. Il Segretariato del Comitato ha sede presso la Banca dei Regolamenti Internazionali a Basilea, Svizzera.



Allegato

Principali elementi dell'assetto¹

I. Definizione di patrimonio

Il Comitato ha mantenuto la maggior parte delle proposte di definizione del patrimonio contenute nel documento di consultazione del dicembre 2009. Nondimeno, è giunto alla conclusione che alcune deduzioni avrebbero potuto avere conseguenze potenzialmente sfavorevoli per determinati modelli operativi e prassi di accantonamento, e avrebbero potuto non tenere debitamente conto delle valutazioni effettivamente realizzabili in periodi di tensioni estreme. Pertanto, sono state concordate le seguenti modifiche alle proposte del dicembre 2009.

Interessi di minoranza

Il Comitato consentirà una prudente computabilità delle partecipazioni di minoranza finalizzate a fronteggiare i rischi di un'affiliata bancaria. Il patrimonio eccedente i requisiti minimi di detta affiliata sarà dedotto in misura proporzionale alla quota delle interessenze minoritarie².

Investimenti in altre istituzioni finanziarie

Il pacchetto di riforme del dicembre 2009 prevedeva la deduzione degli investimenti non consolidati in istituzioni finanziarie qualora le partecipazioni superassero determinate soglie³. Tali soglie restano in vigore. Il documento di dicembre stabiliva altresì che le posizioni lunghe lorde potessero essere dedotte al netto delle posizioni corte solo se le posizioni corte non comportavano un rischio di controparte. Il Comitato ha deciso di eliminare questo vincolo del rischio di controparte sulla copertura di investimenti in istituzioni finanziarie e di includere un'*underwriting exemption*.

Possibilità di applicare gli IFRS se diversi dai principi contabili nazionali (ad esempio, in materia di software)

Vengono istituite condizioni omogenee mediante la possibilità di utilizzare i Principi contabili internazionali (International Accounting Standards – IFRS) per

¹ Un paese nutre ancora dubbi e si riserva di prendere posizione dopo che saranno state finalizzate le decisioni sulla calibrazione e sul meccanismo di graduale applicazione in settembre.

² Le partecipazioni di minoranza in un'affiliata bancaria sono rigorosamente escluse dalla componente di *common equity* del patrimonio della capogruppo qualora quest'ultima o una società partecipata abbiano stipulato accordi volti a finanziare in maniera diretta o indiretta investimenti di minoranza nell'affiliata sia tramite una SPV o altra società veicolo sia mediante meccanismi diversi. Il trattamento sopra delineato è pertanto applicabile esclusivamente laddove tutti gli investimenti di minoranza nella banca partecipata rappresentino autentici conferimenti di capitale proprio di terzi nella filiazione.

³ Secondo la proposta del dicembre 2009, 1) se le partecipazioni in azioni ordinarie di istituzioni finanziarie superano il 10% del capitale azionario di dette istituzioni finanziarie, l'intero importo della partecipazione deve essere portato in deduzione; e 2) se le partecipazioni di una banca in azioni ordinarie di altre istituzioni finanziarie superano complessivamente il 10% del patrimonio ordinario della banca, l'importo eccedente il 10% deve essere dedotto.



determinare il livello delle attività immateriali se i principi contabili nazionali classificano tra le attività immateriali un insieme più ampio di attività (ad esempio, taluni software).

Trattamento degli investimenti significativi in azioni ordinarie di istituzioni finanziarie non consolidate (banche, assicurazioni e altre imprese finanziarie), dei diritti connessi al servizio dei mutui ipotecari e delle attività per imposte anticipate dovute a sfasamenti temporali

Anziché essere dedotte integralmente, le seguenti voci possono essere in parte computate nel calcolo della componente di *common equity* del patrimonio di base (*common equity tier 1 – CET1*) della banca, entro il limite del 10% di tale componente patrimoniale:

- Investimenti significativi nelle azioni ordinarie di istituzioni finanziarie non consolidate (banche, assicurazioni e altre imprese finanziarie). Per “significativi” si intende superiori al 10% del capitale azionario emesso;
- Diritti connessi al servizio dei mutui ipotecari (*mortgage servicing rights – MSR*);
- Attività per imposte anticipate (*deferred tax assets – DTA*) dovute a sfasamenti temporali.

Una banca deve dedurre la parte dell'importo aggregato di queste tre voci che supera il 15% della componente di *common equity* del suo patrimonio (calcolata al lordo di tali voci ma al netto di ogni altra deduzione dal CET1⁴). Le voci incluse nel limite complessivo del 15% dovranno essere oggetto di completa informativa.

II. Rischio di controparte

Il Comitato modifica nel modo seguente il trattamento del rischio di controparte, includendo l'approccio *bond equivalent* per il calcolo del *credit valuation adjustment* (CVA):

- Viene modificato l'approccio *bond equivalent* per considerare la copertura, la rilevazione del rischio, la scadenza effettiva e il doppio computo;
- Per correggere l'eccessiva calibrazione del CVA, viene eliminato il moltiplicatore con fattore 5 proposto nel dicembre 2009;
- Viene mantenuta al 25% la rettifica per la correlazione di valore delle attività (*asset value correlation*) al fine di riflettere il maggiore rischio intrinseco delle esposizioni verso altre imprese finanziarie e per tener conto del problema dell'interconnessione, ma viene innalzata la soglia da \$25 a 100 miliardi;
- Alle esposizioni *mark-to-market* e sotto forma di collaterale delle banche nei confronti di una controparte centrale (CCP) dovrebbe essere applicata

⁴ Le altre deduzioni dal CET1 sono: avviamento e altre attività immateriali (MSR esclusi), DTA derivanti dal riporto a nuovo di perdite nette, investimenti in azioni proprie, altri investimenti in istituzioni finanziarie non soggetti alla soglia di cui sopra (ad esempio partecipazioni incrociate), disavanzo di accantonamenti rispetto alle perdite attese, riserva di copertura dei flussi di cassa, variazioni cumulative nel proprio rischio di credito e attività in fondi pensione.



una modesta ponderazione per il rischio, ad esempio nell'ordine dell'1-3%, affinché gli istituti bancari continuino a essere consapevoli del fatto che le esposizioni verso una CCP non sono esenti da rischio.

Alternative più avanzate all'approccio *bond equivalent* possono essere prese in considerazione nell'ambito di un sostanziale riesame del portafoglio di negoziazione.

III. Indice di leva finanziaria

A. Definizione dell'indice

L'obiettivo è quello di sviluppare una misura semplice, trasparente e non basata sul rischio, che sia calibrata in modo da fungere da supplemento credibile ai requisiti basati sul rischio.

Il Comitato ha stabilito nel modo seguente la struttura e la calibrazione dell'indice di leva, quale base per il test da effettuare durante la fase di sperimentazione:

- Per le voci fuori bilancio (*off-balance-sheet* – OBS), saranno utilizzati fattori di conversione del credito (*credit conversion factor* – CCF) uniformi, con un CCF del 10% per gli impegni fuori bilancio revocabili incondizionatamente (previa ulteriore verifica per assicurare che la percentuale del 10% sia sufficientemente prudente sulla base dell'esperienza storica).
- Per tutti gli strumenti derivati (inclusi i derivati di credito), saranno applicate le regole di compensazione previste dal Basilea 2 e una misura semplice dell'esposizione futura potenziale basata sui fattori standardizzati del metodo dell'esposizione corrente. Ciò garantisce che tutti i derivati siano convertiti in modo coerente in un'ammontare "*loan equivalent*".
- L'indice di leva sarà calcolato come media del trimestre.

Considerato nel suo insieme, questo approccio permetterebbe un trattamento efficace delle voci fuori bilancio. Rafforzerebbe altresì il trattamento dei derivati rispetto a una misura di tipo puramente contabile (e permetterebbe di rimediare in modo semplice alle differenze tra gli IFRS e i principi contabili nazionali).

Relativamente alla calibrazione, il Comitato propone di testare un indice di leva minimo *tier 1* del 3% durante il periodo di sperimentazione. Il Comitato utilizzerà il periodo di transizione per valutare se la struttura e la calibrazione proposte sono adeguate su un intero ciclo del credito e per diverse tipologie di modelli operativi. Nell'ambito di questa valutazione si esaminerà se un ampliamento della definizione di esposizioni e rettifiche di compensazione nella calibrazione sarebbero più efficaci per il conseguimento degli obiettivi dell'indice.

Sebbene vi sia un ampio consenso sull'opportunità di basare l'indice di leva sulla nuova definizione del patrimonio *tier 1*, il Comitato monitorerà anche l'impatto dell'utilizzo del patrimonio totale e del patrimonio di qualità primaria.

B. Transizione verso l'indice di leva

Il Comitato ha deciso di dividere il periodo di transizione nelle fasi seguenti:

- Il periodo di monitoraggio regolamentare inizierà il 1° gennaio 2011. Il processo di monitoraggio mirerà a sviluppare schemi atti a rilevare in



modo coerente le componenti sottostanti della definizione concordata e il risultante indice.

- La fase di sperimentazione decorrerà dal 1° gennaio 2013 e si concluderà il 1° gennaio 2017. Durante tale periodo saranno monitorati l'indice di leva e le sue componenti, nonché l'interazione dell'indice con il requisito basato sul rischio. Le banche saranno tenute a comunicare l'indice di leva e le sue componenti a partire dal 1° gennaio 2015. Il Comitato seguirà attentamente l'informativa sull'indice.

A seconda dei risultati della fase sperimentale, gli eventuali aggiustamenti definitivi saranno apportati nella prima metà del 2017 con l'obiettivo di passare al trattamento nell'ambito del primo pilastro il 1° gennaio 2018, subordinatamente a un'appropriate revisione e calibrazione.

IV. Buffer regolamentari, accantonamenti e prociclicità del requisito minimo

Buffer regolamentari

Il Comitato ha pubblicato per la consultazione una proposta di *buffer* anticiclico, fissando al 10 settembre 2010 il termine per l'invio dei relativi commenti. Una versione ampliata della proposta relativa al *conservation buffer* era già stata emessa nell'ambito del pacchetto consultivo del dicembre 2009 e rimane invariata. Le due proposte saranno finalizzate congiuntamente entro la fine dell'anno in corso.

Il *capital conservation buffer* dovrebbe permettere di assorbire le perdite del settore bancario in uno scenario di tensioni finanziarie ed economiche verosimilmente intense. Il *buffer* anticiclico amplierebbe la gamma delle misure di conservazione del capitale durante periodi di eccessiva espansione creditizia, o sulla base di altri indicatori ritenuti adeguati dalle autorità di vigilanza per i rispettivi contesti nazionali. Sarebbe possibile attingere a entrambi i *buffer* per assorbire perdite nelle fasi di stress.

Attenuazione della prociclicità del requisito minimo

La proposta del dicembre 2009 contemplava possibili approcci per far fronte all'eccessiva prociclicità del requisito minimo. Il Comitato, servendosi del proprio studio di impatto quantitativo, ha raccolto dati per valutare l'effetto di tali approcci, il cui scopo è di tenere conto della riduzione delle stime di probabilità di inadempienza (*probability of default* – PD) nel metodo basato sui rating interni in presenza di condizioni creditizie favorevoli utilizzando le stime di PD per i portafogli di una banca in condizioni recessive. A questi lavori contribuiranno anche le ricerche del Capital Monitoring Group del Comitato sulla prociclicità del requisito minimo. Il risultato dovrebbe essere un insieme di strumenti di vigilanza in grado di valutare l'adeguatezza delle riserve precauzionali di capitale in relazione alle diverse metodologie di rating utilizzate dalle banche.

Forward looking provisioning

Mentre il patrimonio è focalizzato sulle perdite inattese, il Comitato ha altresì elaborato una proposta concreta per rendere operativo l'approccio dell'accantonamento basato sulle perdite attese proposto dallo IASB. Il Comitato ha inviato una lettera di commento allo IASB il 30 giugno 2010 nella quale ha



dettagliato l'approccio proposto. Il Comitato mantiene un dialogo costante con lo IASB su questa materia.

V. Banche sistemiche, *contingent capital* e maggiorazione di capitale

Oltre alle riforme in materia di portafoglio di negoziazione, cartolarizzazione, rischio di controparte ed esposizioni verso altre istituzioni finanziarie, il Gruppo dei Governatori e dei Capi della vigilanza ha deciso di includere nel pacchetto di riforme i seguenti elementi per fronteggiare il rischio sistemico.

- Il Comitato di Basilea ha elaborato una proposta secondo cui i termini contrattuali degli strumenti di capitale dovranno consentire, a discrezione dell'autorità di vigilanza, di svalutare o convertire tali strumenti in azioni ordinarie qualora la banca non sia in grado di finanziarsi sul mercato privato senza tali conversioni. Nella riunione di luglio il Comitato ha deciso di porre in consultazione la proposta che prescrive di convertire il capitale qualora non possa essere assicurata la continuità operativa ("*gone concern*").
- Ha inoltre analizzato uno studio sull'utilizzo del *contingent capital* quale parte integrante dei *buffer* patrimoniali. Il Comitato prenderà in esame una versione ampliata della proposta sul trattamento del *contingent capital* in ipotesi di continuità aziendale ("*going concern*") nella riunione del dicembre 2010 con un rapporto sui progressi compiuti nel settembre 2010.
- Viene ulteriormente sviluppato l'approccio della "discrezionalità guidata" come possibile meccanismo per integrare la maggiorazione di capitale (*capital surcharge*) nell'iniziativa del Financial Stability Board in materia di istituzioni finanziarie sistemicamente rilevanti. Il *contingent capital* potrebbe anche concorrere a soddisfare gli eventuali requisiti di maggiorazione per le istituzioni sistemiche.

VI. Standard globale di liquidità

A. *Liquidity coverage ratio (LCR)*

I Governatori e i Capi della vigilanza hanno anche approvato le proposte concrete del Comitato di Basilea volte a ricalibrare gli scenari di stress per configurare un modello di banca conservativo e uno shock plausibilmente severo a livello di sistema. Il Comitato ha inoltre rivisto la definizione delle attività liquide idonee, fatto salvo il requisito generale che tali attività rimangano prudentemente liquide nelle fasi di tensione. L'obiettivo è di raggiungere una calibrazione e una definizione che penalizzi i profili di liquidità imprudenti e minimizzi al tempo stesso le distorsioni a livello di sistema. In particolare, i Governatori e i Capi della vigilanza hanno approvato le seguenti modifiche del Comitato alla proposta di dicembre. Il Comitato esaminerà l'impatto di questi cambiamenti per assicurarsi che producano un rigoroso standard globale di liquidità.

- *Depositi al dettaglio e di PMI*: abbassamento del tasso di deflusso minimo al 5% (stabile) e al 10% (meno stabile), rispettivamente dal 7,5 e 15%. Questi valori rappresentano soglie minime e si prevede che le giurisdizioni impongano requisiti aggiuntivi con tassi di deflusso più elevati ove necessario.



- *Attività operative aventi come controparte istituzioni finanziarie:*
introduzione di una finestra di deflussi del 25% per le attività di custodia e di compensazione e regolamento, nonché per determinate attività di gestione della tesoreria. Queste attività saranno chiaramente definite nella norma finale e richiederanno apposite approvazioni regolamentari prima che i fondi specificamente connessi a tali attività possano essere considerati “operativi” (ossia non tutti i fondi provenienti dalla controparte saranno considerati tali). Alla banca che ha depositato i fondi operativi sarebbe attribuito un *inflow recognition* dello 0% per tali depositi, poiché si presuppone che tali fondi rimangano presso l'altra banca durante una fase di tensione. Il Comitato sta inoltre discutendo del trattamento delle reti di banche cooperative e casse di risparmio e formulerà una proposta concreta da esaminare in occasione della riunione di settembre 2010.
- *Depositi di soggetti sovrani, banche centrali ed enti del settore pubblico (ESP) nazionali.*
Relativamente alla *raccolta non garantita*, considerare tutti i soggetti sovrani, le banche centrali e gli ESP (nazionali ed esteri) come imprese (ossia con un tasso di *roll-off* del 75%), anziché come istituzioni finanziarie con un tasso di *roll-off* del 100%.
Relativamente alla *raccolta garantita* da attività che non sarebbero incluse nello stock di attività liquide, considerare un *roll-off* della provvista del 25%.
- *Raccolta garantita:* computare solo il *roll-over* di operazioni garantite da attività ammissibili nel *buffer* di liquidità.
- *Linee di credito non utilizzate:* abbassamento delle linee di credito al dettaglio e a PMI dal 10 al 5%. Considerare i soggetti sovrani, le banche centrali e gli ESP alla stregua di imprese non finanziarie, con un deflusso del 10% per le linee di credito e del 100% per le linee di liquidità.
- *Afflussi:* anziché lasciare alla discrezione della banca la determinazione della percentuale di afflussi netti “pianificati”, stabilire un concreto trattamento armonizzato dello standard che rifletta le ipotesi dell'autorità di vigilanza.
- *Definizione di attività liquide:* tutte le attività comprese nel pool di liquidità devono essere gestite nell'ambito di tale pool e sono soggette a requisiti operativi. La proposta del dicembre 2009 specificava che le attività devono essere a disposizione del tesoriere della banca, non impegnate e liberamente disponibili per le entità del gruppo. Il Comitato finalizzerà questi requisiti operativi entro la fine dell'anno in corso.
Nell'ambito della definizione ristretta di attività liquide, consentire l'inclusione di titoli di Stato nazionali per emittenti sovrani con una ponderazione del rischio diversa da zero, emessi in valuta estera, nella misura in cui tale valuta corrisponde al fabbisogno valutario dell'operatività della banca nella giurisdizione in questione.
- Introdurre attività liquide “di seconda linea”, entro una soglia del 40% dello stock di liquidità.
 - Includere (con un *haircut* del 15%) attività di governi ed ESP che rientrino nella ponderazione per il rischio del 20% in base al metodo standardizzato per il rischio di credito del Basilea 2, nonché



obbligazioni di imprese non finanziarie di elevata qualità e *covered bond* non emesse dalla banca stessa (ad esempio con rating AA- o superiore), sempre con un *haircut* del 15%.

- Utilizzare sia i rating sia criteri aggiuntivi come descritto nella proposta di dicembre (differenziali denaro-lettera, volatilità dei corsi, ecc.) per determinare l'ammissibilità.
- Sviluppare standard, da esaminare durante la riunione di settembre 2010 del CBVB, per le giurisdizioni che non dispongono di attività di prima linea sufficienti a soddisfare il requisito.

B. Net stable funding ratio (NSFR)

Il Comitato conferma l'obiettivo di introdurre l'NSFR quale complemento strutturale a più lungo termine dell'LCR. Va tuttavia modificata la calibrazione iniziale dell'NSFR fissata nella proposta del dicembre 2009. I principali problemi vertono sulla calibrazione del parametro e sui corrispondenti incentivi in taluni modelli operativi, in particolare per quanto riguarda la raccolta al dettaglio rispetto a quella all'ingrosso. Sono al vaglio diverse modifiche.

- *Depositi al dettaglio e di PMI*: incremento del fattore *Available Stable Funding* (ASF) per i depositi al dettaglio e di PMI stabili e meno stabili dall'85 e 70% al 90 e 80% rispettivamente.
- *Mutui*: riduzione del fattore *Required Stable Funding* (RSF) al 65% (dal 100%) per i mutui residenziali e altri crediti che rientrano nella ponderazione del rischio del 35% o migliore in base al metodo standardizzato per il rischio di credito del Basilea 2.
- *Impegni*: riduzione del volume di impegni fuori bilancio da prefinanziare, mediante l'abbassamento del precedente requisito del 10% di finanziamento stabile al 5% dell'RSF.
- *Transizione*: prevedere una "fase di osservazione" per fronteggiare le conseguenze indesiderate per i diversi modelli operativi o strutture di finanziamento prima della finalizzazione e dell'introduzione della nuova versione dell'NSFR quale requisito minimo entro il 1° gennaio 2018.

In aggiunta ai cambiamenti potenziali sopra elencati, il Comitato continuerà a valutare l'opportunità di applicare un parziale riconoscimento per i finanziamenti allineati entro l'orizzonte temporale di un anno, nonché altre modifiche strutturali alla proposta.

Il Comitato presenterà entro la fine dell'anno in corso una serie di proposte relative all'NSFR, da sottoporre a sperimentazione nel suddetto periodo di osservazione.